

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo del provvedimento: Schema di disegno di legge recante: “*Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica*”

Amministrazioni competenti: Ministero della famiglia, della natalità e delle pari opportunità, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia.

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente provvedimento, recante “*Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica*”, ha la finalità di rafforzare le misure a tutela delle donne vittime di violenza e delle vittime di violenza domestica, in prevalenza donne, apportando modifiche alla legislazione vigente.

Nonostante l'impianto normativo vigente sia robusto ed articolato, sono emerse nel tempo criticità in diversi ambiti di applicazione che ne hanno indebolito l'efficacia. Le misure del presente provvedimento si inseriscono quindi nel quadro legislativo esistente per potenziarne l'efficacia e correggere talune smagliature evidenziate nell'applicazione della legge. Si è registrato infatti come il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica sia a volte declassato a semplice conflittualità. Il reiterarsi di condotte di violenza può assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psicofisica delle donne (c.d. “reati spia”). Tali comportamenti possono infatti degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi.

Il disegno di legge recepisce, in tal senso, le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, istituito con legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Si muove, inoltre, nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis n. 15) sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020), oltre che in continuità con talune iniziative legislative avviate sul tema anche nella passata legislatura.

L'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della c.d. Convenzione di Istanbul (“*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica*”), nonché delle diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. *Talpis contro Italia*, 2 marzo 2017; *Landi c. Italia*, 7 aprile 2022, *De Giorgi c. Italia* 16 giugno 2022, *M.S. c. Italia*, 7 luglio 2022), che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Nella stessa prospettiva si collocano i recenti orientamenti della Procura Generale della corte di Cassazione in materia di violenza di genere del 3 maggio 2023, che individuano le principali criticità normative e contestualmente formulano indirizzi di intervento alla luce dell'avvertita necessità di tracciare un bilancio sulle prospettive future in modo da fornire una risposta istituzionale ai reati in materia di violenza di genere.

A tal fine, lo schema di disegno di legge contiene diversificati interventi correttivi al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), al codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alla legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Nell'ottica di una strategia integrata e multidimensionale che coinvolge diversi Ministeri, ciascuno secondo i rispettivi ambiti di competenza, lo schema contiene una pluralità di misure che intendono rafforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime, ampliando la portata di talune misure di provata efficacia (quali l'ammonimento del Questore, le misure di prevenzione o il ricorso a strumenti elettronici per il controllo dell'osservanza delle misure cautelari e di prevenzione) e introducendone di nuove (sia in ambito processuale, sia nella fase di esecuzione della pena), con una più rigorosa considerazione degli specifici rischi di reiterazione e multilesività delle condotte violente e della necessità di dotare le forze dell'ordine e la magistratura di nuovi, mirati e più efficaci strumenti. Di particolare pregio è, inoltre, l'introduzione di una forma di ristoro anticipato, c.d. provvisionale, a favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.


1 CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

1 Contesto e problemi da affrontare

La violenza di genere, soprattutto in ambito domestico, continua a far rilevare dei dati allarmanti nonostante la fine dell'emergenza pandemica e le novità introdotte dalla legge 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso). Infatti, continuano a essere tantissime le donne costrette a subire violenze di ogni genere, sia fisiche che psicologiche. Ogni condotta che mira ad annientare la donna nella sua identità e libertà, non soltanto fisicamente, ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e professionale, è una violenza di genere ed è su questa che si misura il grado di civiltà di una comunità. È necessaria una reazione di condanna forte e chiara. Non esiste tolleranza né giustificazione alcuna per le condotte che ledono i diritti delle donne e la consapevolezza condivisa della gravità del problema, come spesso succede nel campo dei comportamenti sociali, è il presupposto indispensabile perché, davvero, si realizzi un concreto cambiamento. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, è una violazione dei diritti umani e dunque, come tale, si tratta di una battaglia non solo delle donne ma un impegno di tutti coloro, donne e uomini, che credono nell'eguaglianza, nei diritti della persona e nella democrazia.


Per avere una più chiara percezione del fenomeno, un'analisi specifica deve essere dedicata in primo luogo ai cosiddetti "reati spia", ovvero i delitti che sono ritenuti possibili indicatori di una violenza di genere. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale, in occasione della Festa della Donna dell'8 marzo u.s., ha pubblicato un'analisi specifica dei "reati spia", in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.).

Al riguardo, l'andamento generale dei reati segnalati nelle annualità 2019 - 2022 si può apprezzare nella tavola sottostante, ove si rileva che, per gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo un *trend* in progressivo e costante incremento, nel 2022 tali delittuosità mostrano invece un decremento ma continuando a far rilevare dei numeri preoccupanti. Diversamente dalle violenze sessuali che a fronte di un decremento nel 2020 rispetto all'anno precedente, mostrano un incremento nel biennio successivo.

 Numero di delitti commessi e incidenza delle vittime di genere femminile <i>(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)</i>									
Descrizione reato	2019		2020		2021		2022		Var% Reati commessi 2019-2022
	Reati commessi	Incidenza % vittime donne	Reati commessi	Incidenza % vittime donne	Reati commessi	Incidenza % vittime donne	Reati commessi	Incidenza % vittime donne	
ATTI PERSECUTORI	16.065	76%	16.744	73%	18.724	74%	17.259	74%	7%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	20.850	83%	21.709	81%	23.728	82%	23.196	81%	11%
VIOLENZE SESSUALI	4.884	91%	4.497	93%	5.274	92%	5.991	91%	23%

Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nel periodo in esame, l'incidenza delle donne sul totale si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.


Da evidenziare come, nel quadriennio, anche l'azione di contrasto ai "reati spia" abbia fatto registrare un tendenziale incremento dei presunti autori noti, del 10% per gli atti persecutori e del 12% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e per le violenze sessuali.

 Segnalazioni a carico dei presunti autori noti <i>(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)</i>					
Descrizione reato	2019	2020	2021	2022	Var% 2019-2022
ATTI PERSECUTORI	15.376	15.375	17.059	16.876	10%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	22.937	23.036	25.022	25.739	12%
VIOLENZE SESSUALI	5.029	4.586	5.068	5.638	12%




Di seguito, l'analisi di dettaglio dove sono stati indicati, per ogni fattispecie, i reati segnalati e i delitti scoperti.

Atti persecutori

Esaminando per primi gli atti persecutori (c.d. “*stalking*”), si rileva un *trend* crescente del numero di reati segnalati sino al 2021 e un successivo decremento nell’ultimo anno in esame. L’azione di contrasto, dopo aver evidenziato una progressiva decrescita fino al valore più basso nel 2021 (59% di reati scoperti), nel 2022 fa rilevare una significativa inversione di tendenza, attestandosi al 67%.




Procedendo ad un approfondimento sulle vittime, nel 2022 continuano, in linea con il passato, a risultare predominanti quelle di genere femminile (74%). Di queste, il 96% sono maggiorenni e l’88% è di nazionalità italiana.




Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Anche nel caso dei maltrattamenti contro familiari e conviventi fino al 2021 si rileva un *trend* crescente dei reati commessi, che invece decrescono nel 2022. Allo stesso modo, per questa fattispecie, la relativa azione di contrasto, dopo aver evidenziato una progressiva

decrecita fino al valore più basso nel 2021 (71% di reati scoperti), nel 2022 evidenzia un'inversione di tendenza, con un incremento della percentuale dei delitti scoperti, che si attesta al 77%.




Come si rileva dai grafici che seguono, anche nel caso del delitto in argomento nel 2022 continuano a risultare predominanti le vittime di genere femminile, che si attestano all'81%. Il 93% delle stesse sono maggiorenni e il 76% è di nazionalità italiana.






Violenze sessuali

Un trend in evidente crescita si registra, inoltre, per la violenza sessuale. Dal 2020, anno nel quale si è registrato il dato minore (4.497), l'incremento è stato significativo e si è attestato, nel 2022, a

5.991 eventi. Nell'ultimo anno resta, invece, sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che si attesta al 61% (+4% sul 2021).



L'esame delle vittime mostra, anche in questo caso, che quelle di genere femminile continuano a risultare predominanti, con il 91%; di queste il 71% sono maggiorenni e il 79% di nazionalità italiana.




I reati del “Codice Rosso”

Nel presente paragrafo vengono analizzati i reati introdotti dal cosiddetto “Codice rosso” (legge 19 luglio 2019, n.69), dalla data di introduzione della legge nell'ordinamento, sino al 2022.

Come si evince dal grafico che segue, il numero dei reati commessi in tale periodo di riferimento è andato progressivamente aumentando per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) e per le violazioni ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

offesa (387-bis c.p.); mentre per la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) e per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), si registra un decremento nell'ultimo anno. Con specifico riferimento al reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), si evidenzia che la rilevazione statistica di detta fattispecie, introdotta proprio con la citata legge n. 69/2019 (art. 12), tende il proprio arco eventistico proprio a partire dal 2019 (che costituisce l'“anno zero” della specifica serie storica), e si proietta fino al 2022: in questo primo parziale, è stato registrato un incremento progressivo annuale del numero di delitti segnalati ai sensi dell'art. 583-quinquies c.p. (da 25 nel 2019 a 98 nel 2022).



Per quanto attiene alle vittime delle delittuosità in esame, la tabella seguente mostra come l'incidenza di quelle di genere femminile (dopo l'evidente decremento nell'anno 2020, caratterizzato dall'evolversi della pandemia da COVID-19), ha registrato valori che si attestano tra il 65 e il 96%, tranne che per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.), i cui valori oscillano dal 23% del 2021 al 26% dell'anno successivo.

Numero reati commessi in Italia e incidenza % vittime di genere femminile.

(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)

Descrizione reato	2019*		2020		2021		2022	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne	Reati commessi	Inc % Vittime donne
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	7	86%	8	57%	24	96%	11	80%
DEFORMAZIONE ASPETTO DELLA PERS. MEDIANTE LESIONI PERM. AL VISO	25	38%	56	19%	91	23%	98	26%
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI	257	83%	973	76%	1.395	70%	1.178	65%

VIOLAZ. PROVV. ALLONTANAMENTO CASA FAMILIARE	658	83%	1.836	79%	2.181	84%	2.493	81%
--	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale ha recentemente pubblicato anche una relazione sugli omicidi volontari riconducibili a liti familiari e in ambito domestico. I dati elaborati sono messi a confronto con quelli dell'analogo periodo dell'anno precedente. <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere>.

Tale relazione che si riporta per estratto, vuole offrire una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2020 - 2022 e nel periodo 1° gennaio – 23 aprile 2023, confrontato con l'analogo periodo del 2022. Alla data odierna, relativamente al periodo 1° gennaio – 23 aprile 2023 sono stati registrati 99 omicidi, con 37 vittime donne, di cui 33 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 21 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota che, mentre l'andamento generale mostra un decremento degli episodi, che da 100 passano a 99 (-1%), quello delle vittime di genere femminile fa registrare lo stesso numero di eventi.



Per quanto attiene ai delitti segnalati in ambito familiare/affettivo, si evidenzia un decremento sia nell'andamento generale degli eventi, che passano da 48 a 47 (-2%), sia nel numero delle vittime di genere femminile, che da 34 diventano 33 (-3%).





Risultano, invece, in aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, sia gli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 19 arrivano a 23 (+21%), sia il numero delle relative vittime donne, le quali da 19 passano a 21 (+11%). Infine, nel periodo 17 – 23 aprile 2023 risultano essere stati commessi 5 omicidi con 3 vittime di genere femminile.



Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi)

	2020	2021	2022	1 gennaio 23 aprile 2022	1 gennaio 23 aprile 2023
Omicidi commessi	286	306	320	100	99
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>119</i>	<i>120</i>	<i>126</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
...di cui in ambito familiare/affettivo	147	150	141	48	47
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>101</i>	<i>103</i>	<i>104</i>	<i>34</i>	<i>33</i>
...di cui da partner/ex partner	73	79	67	19	23
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>61</i>	<i>19</i>	<i>21</i>





Nel recente intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 26 gennaio 2023, presso la Suprema Corte di Cassazione, il Procuratore Generale si è soffermato sulla violenza di genere e sullo stato di attuazione del Codice Rosso evidenziando che anche per l'anno 2022 le rilevazioni statistiche mostrano dati preoccupanti. Relativamente al periodo 1° gennaio - 30 ottobre 2022, rispetto al numero complessivo registrato di 246 omicidi, 91 vittime sono donne, di cui 79 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 46 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. I numeri concludono la tragedia di questo fenomeno. Quasi il 40% delle vittime degli omicidi in Italia è una donna; la quasi totalità (79 su 91) lo è in un ambito familiare o in un contesto affettivo; commessi quasi sempre da parte di chi, con la vittima, ha o ha avuto una relazione affettiva. Il mero dato statistico rimanda un lieve decremento: nell'andamento generale dei delitti (da 248 a 246, -1%); nel numero delle vittime di genere femminile (da 101 a 91, -10%); dei delitti commessi in ambito familiare/affettivo (da 124 a 106, -15%, flessione che, in tale ambito, attiene anche al numero delle vittime di genere femminile, che passano da 86 a 79, -8%); del numero di omicidi commessi dal partner o ex partner (da 62 a 50, -19%) e delle vittime donne (da 57 a 46, -19%).

Come evidenziato dallo stesso Procuratore Generale nei tre anni di vigenza della legge n. 60 del 19 luglio 2019 è maturata una diversa attenzione, frutto di una 'crescita' nella sensibilità

all'approccio della materia e della consapevolezza della gravità del fenomeno, che esige indagini rapide, complete e incisive, per porre argine a un'ondata di violenza che, nonostante l'eccezionale sforzo della Polizia giudiziaria e della Magistratura inquirente e giudicante, sembra non arrestarsi. La violenza contro le donne è un fenomeno allarmante che interroga tutti, innanzitutto a livello culturale, sulle ragioni che lo sottendono. Esige, in primo luogo, che sia considerato e contrastato per quello che è: vale a dire, una vera 'emergenza nazionale', che travalica le tradizionali epifanie cui, nei decenni, ci hanno abituato le emergenze criminose e che, dunque, sotto tale aspetto è anche più subdola.

Poco prima della pandemia, una lunghissima Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 febbraio 2019 aveva dato atto del regresso a tale data dei diritti delle donne nell'U.E., definendo il termine «regresso» «come una resistenza al cambiamento sociale progressista, un'involuzione rispetto ai diritti acquisiti». Affermazioni, queste, che inducono ad una rivisitazione di alcune scelte tecniche del legislatore.

I doveri verso la società giustificano la pretesa di azioni positive e la realizzazione dell'eguaglianza di genere esige che tutti diano corso al dovere di praticarla. Per tali doveri, anche la funzione rieducativa della sanzione rende lecito richiedere azioni positive, in grado di dimostrare vero ravvedimento. La giurisdizione è chiamata a osservare l'esito finale di tali contraddizioni culturali, provando a lavorare, secondo la sua funzione, sulle cause prossime. Quindi, come in passato per altre emergenze, lavorando alla prevenzione dell'«ultimo stadio» del fenomeno e alla repressione immediata di ogni minima devianza anti-giuridica: con efficienza e specializzazione; con massima attenzione agli indici dei micro-fenomeni che segnalano l'imminenza dell'evento rovinoso, approntando agili e tempestive risposte processuali. Occorre far comprendere e dimostrare anzitutto alle donne, ma certo a tutti, che lo Stato è impegnato nel contrasto di questa follia e che il disgusto sociale si traduce nella concretezza della repressione penale. Se infatti, come detto, nell'anno 2022 i 'femminicidi' registrano una leggera diminuzione, l'analisi delle sopravvenienze registra una recrudescenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, quello numericamente prevalente, seguito dal delitto di atti persecutori, dai delitti contro la libertà sessuale, dal delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dal c.d. *revenge-porn*. In tema di violenza di genere vanno altresì segnalate recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si pongono nel solco delle sentenze T. c. Italia del 2 marzo 2017 e K. c. Austria del 15 giugno 2021. In particolare: la decisione DG c. Italia del 16 giugno 2022 (di condanna dell'Italia per l'inerzia delle autorità nel proteggere una donna e i suoi figli dalle violenze e dai maltrattamenti inflitti dal compagno, culminati nell'uccisione del figlio minore della ricorrente e nel tentato di omicidio di quest'ultima); la decisione M.S. c. Italia del 7 luglio 2022 (concernente, tra l'altro, la tardiva applicazione di una misura cautelare e la mancata, immediata, valutazione dell'esistenza di un rischio reale, nonché l'intempestività dell'azione giudiziaria, con conseguente impunità quasi totale del marito violento e il mantenimento di un sistema della prescrizione in cui questa è legata all'azione giudiziaria, anche dopo l'avvio di un procedimento). I moniti della Corte di Strasburgo impongono assenza di pause o incertezze nella crescita di efficienza e di effettività di tutela della giurisdizione contro la violenza di genere.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il presente intervento persegue l'obiettivo di prevenire e contrastare più efficacemente il fenomeno della violenza nei confronti delle donne con particolare attenzione ai casi in cui tale

fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime nonché degli specifici rischi di reiterazione e di multilesività.

Lo schema realizza un importante e significativo intervento a livello sociale per la prevenzione di reati efferati e per tutelare le vittime di violenza domestica o di genere, soggetti deboli e vulnerabili spesso sottoposti a prevaricazioni e che hanno subito in precedenza comportamenti lesivi della persona e dignità spesso anche in maniera continua e ripetuta e che, pertanto, necessitano di una tutela rafforzata.

Strumentale a tali obiettivi è rafforzare sia gli strumenti di prevenzione che di protezione delle donne, garantendo alle vittime più adeguati livelli di informazione, sostegno e assistenza in ogni stato e grado di procedimento.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti dai dati raccolti dalle competenti articolazioni ministeriali destinatarie dell'intervento, dagli uffici giudiziari, all'UEPE. In particolare si prendano in considerazione i seguenti dati:

- numero dei provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore, con particolare riferimento alle nuove casistiche introdotte: 609-bis (Violenza sessuale), 610 (Violenza privata), 612, secondo comma (Minaccia grave), 612-bis (Atti persecutori), 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 614 (Violazione di domicilio) e 635 (Danneggiamento) c.p., consumati o tentati;

- numero di procedimenti penali iscritti e definiti contenenti le fattispecie di reato di cui agli articoli del codice penale 582, 572, 583-quinquies, 609-bis, 612-bis, 612-ter, 614, 635, 610, 612 secondo comma.

- numero delle misure cautelari coercitive applicate ai reati di violenza di genere e, in particolare per le nuove fattispecie per le quali dette misure sono state rese possibili allorché ricorrano le condizioni previste dal presente intervento normativo, quali il reato di lesioni personali (art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate i sensi degli articoli 576 primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e nel caso dell'arresto (articolo 380, comma 2, e 384, comma 1 bis, del codice di procedura penale) per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art 387-bis del codice penale);

- numero dei provvedimenti di revoca della misura cautelare e sostituzione con la custodia cautelare in carcere, ai sensi del modificato comma 1-ter dell'art. 276 c.p.p., nei casi di manomissione dei mezzi elettronici di controllo delle misure cautelari;

- numero dei procedimenti prevenzione di cui alla lettera i-ter) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011, applicate dall'autorità giudiziaria ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, lesione personale grave in alcune ipotesi aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violenza sessuale);

- numero di condanne con benefici della sospensione condizionale della pena concessa ai sensi del l'art. 165, quinto comma, c.p., con indicazione dei titoli di reato e numero dei provvedimenti di revoca della misura a sensi dell' articolo 168, comma 1 n.1 ,c.p. per non aver adempiuto a gli obblighi imposti;

- numero di comunicazioni da effettuarsi alle vittime dei reati o ai familiari in caso di estinzione, revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive personali (allontanamento dalla casa familiare,

divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e custodia cautelare in luogo di cura);

- numero di arresti in flagranza differita, disposti ai sensi del presente schema, nei confronti di chi ha commesso i reati di violazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché nelle ipotesi di violazione del divieto di allontanamento previsto in sede civile data l'equiparazione del trattamento penale delle misure disposte in sede civile con quello adottato in sede cautelare penale;

- numero di provvisori erogatati dall'entrata in vigore del provvedimento.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Nel corso dell'istruttoria normativa l'opzione zero è stata valutata come non percorribile. I dati e gli studi di settore sopra riportati evidenziano un numero troppo rilevante dei fenomeni delittuosi riconducibili ai reati in materia di violenza di genere e di violenza domestica, in particolare, in ambito familiare soprattutto ai danni delle donne e sollecitano, pertanto, un intervento normativo che assicuri modalità operative e strumenti idonei ad implementare l'efficacia della risposta giurisdizionale. Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto, come sopra detto, dell'andamento dei c.d. "reati spia", delle denunce di violenza registrate, dell'aumento dei casi di violenza in ambito familiare, soprattutto ai danni delle donne. L'intervento è destinato ad assicurare un livello di protezione più elevato alle vittime attraverso misure sostanzialmente volte a rafforzare la prevenzione del verificarsi di eventi ancora più gravi, ad inasprire le pene per i reati di violenza contro le donne, quando commessi da chi sia già stato ammonito dal Questore, e a tutelare maggiormente la condizione di vulnerabilità della vittima, considerando in modo più rigoroso gli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

Sul piano della prevenzione, l'efficacia deflattiva dell'ammonimento del Questore sul cosiddetto "ciclo della violenza" emerge nitidamente dai positivi risultati ottenuti in termini di mancata recidiva dei soggetti ammoniti; tali risultati sono stati anche favoriti, in alcuni contesti territoriali, dall'applicazione dei protocolli di collaborazione con centri specialistici per la presa in carico delle persone ammonite.

Nel gennaio 2022, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha effettuato una ricognizione sullo stato di operatività di tali protocolli collaborativi, richiedendo a 24 questure di verificare la funzionalità di quelli avviati tra il 2018 e il 2021.

Da siffatta ricognizione è emerso che, in media, la percentuale dei soggetti ammoniti invitati dalle questure presso i centri clinici è stata del 91%. Il 54% dei soggetti si sono effettivamente presentati. Quasi tutti hanno deciso di intraprendere il percorso (98%). La percentuale di ammoniti che hanno aderito al trattamento e che sono, successivamente, risultati recidivi è stata, in media, dell'11%, più bassa della media nazionale dei soggetti recidivi, che è di oltre il 16%.

Soprattutto, è stato rilevato che nelle questure dove è stato firmato il protocollo di presa in carico delle persone ammonite, la percentuale di soggetti ammoniti recidivi si è ridotta in modo evidente dal 2018 (anno in cui non vi erano ancora accordi in atto) al 2022, passando dal 17% al 7% (in media).

L'incidenza delle recidive delle persone ammonite in Italia nel 2022 è, in generale, del 10% circa.

Sotto il profilo social-preventivo, va sottolineata, altresì, l'importante modifica al codice antimafia e delle misure di prevenzione introdotta dalla legge n. 69/2019 (cd. "Codice Rosso"), che ha esteso l'applicabilità della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza all'indiziato di delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), come già previsto per gli atti persecutori (art. 612-bis, c.p.).

Nel 2022, sono state 418 le proposte di sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i-ter), del codice Antimafia e delle misure di prevenzione, presentate dai questori ai tribunali competenti.

Nel primo trimestre del 2023, l'incremento registrato è stato del +3%, rispetto all'analogo periodo del 2022 (120 nel 2023 - 116 nel 2022).

Sulla base delle considerazioni e dei dati suesposti, si è optato, senza prendere in considerazione ipotesi diverse, per l'estensione dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore, previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 93 del 2013 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cd. "reati spia") rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate).

Si è ritenuta tale misura la più adatta a intercettare il cd. "ciclo della violenza" e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica e il reiterarsi di episodi che possano degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi.

L'estensione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ai soggetti indiziati dei delitti che ricorrono nella violenza di genere e nella violenza domestica è stata ritenuta la più adeguata all'obiettivo di evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti pericolosi, e quindi immediatamente preferita a qualsiasi altra opzione di intervento, attesa la loro natura di misure *ante delictum o praeter delictum*, applicate in funzione special-preventiva, indipendentemente dalla commissione di un precedente reato.

È stata, inoltre, introdotta la previsione di una provvisoria a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. A tal fine è stato ritenuto opportuno e più rispondente all'obiettivo della tutela economica delle vittime e/o degli aventi diritto, perseguito dalla disposizione introducenda, senza prendere in considerazione altre ipotesi di intervento, il superamento dell'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza definitiva di condanna, attualmente previsto quale elemento ineludibile per il riconoscimento e la conseguente elargizione dell'indennizzo, anticipando il momento della richiesta alla fase delle indagini preliminari o all'adozione della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale anche non irrevocabile o di decreto penale di condanna anche non esecutivo, sulla base degli atti del procedimento penale, previo parere del pubblico ministero competente.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

L'opzione scelta consente di rafforzare sia gli strumenti di prevenzione sia quelli di protezione delle donne. Destinatari diretti dell'intervento sono il Ministero della giustizia, il Ministero dell'Interno, il Dipartimento per le pari opportunità e famiglia, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali. Dal punto di vista operativo destinatari sono, in particolare, i

soggetti del processo penale, le Procure della Repubblica, gli uffici giudiziari, il personale di polizia giudiziaria, i prefetti, i questori e le Forze dell'ordine interessate, i centri antiviolenza.

Il presente schema di provvedimento mira a rendere ancora più efficienti le misure di prevenzione e contrasto di un fenomeno dilagante e allarmante, mediante una strategia integrata, multidimensionale e policentrica di interventi tra le amministrazioni che già sono impegnate nella prevenzione e nella repressione delle violenze, ciascuna nell'ambito di competenza.

Come stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 15 dello schema legislativo in analisi, l'intervento è destinato a operare con le vigenti risorse, strumentali e materiali. All'attuazione del provvedimento si potrà provvedere, tramite l'adozione di opportune misure organizzative, di riprogrammazione della spesa e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti fra gli organi preposti alla verifica dell'esecuzione delle misure impartite e all'accertamento dei fatti e delle condotte oggetto di trasgressione, tanto presso gli uffici giudiziari che presso gli uffici delle Forze di polizia interessate, senza riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Destinatari dell'intervento sono:

- le vittime di reati di violenza di genere e domestica;
- gli enti pubblici e privati che fanno parte della "rete territoriale antiviolenza", con particolare riguardo agli Enti locali, alle ASL e agli ospedali, alle Procure, alle Prefetture, alle Questure, ai Comandi e gli altri presidi dell'Arma dei Carabinieri, agli Ambiti della programmazione sociale e socio-sanitaria, alle associazioni di volontariato, alle scuole, agli organismi di parità, agli ordini professionali degli psicologici e dei medici, ai sindacati, alle associazioni di categoria, alle Province e alle Regioni;

- i soggetti indagati e condannati per i reati di violenza di genere e domestica, nonché la generalità dei consociati che potrà trarre benefici e vantaggi sul piano della prevenzione e della repressione di tali crimini per effetto del presente intervento.

Sulla provvisoria, i destinatari dell'intervento sono le vittime di reati di violenza di genere e domestica e al riguardo, si sottolinea che, relativamente all'anno 2022, sono stati registrati 320 omicidi con 126 vittime di sesso femminile, di cui 104 in ambito familiare/affettivo: di queste 61 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

In particolare, si rammenta che, in favore delle vittime di gravi reati commessi in ambito di violenza domestica ovvero, in caso di morte, degli aventi diritto, nel corso dell'anno 2022, sono stati erogati indennizzi per euro 6.023.203 totali, in relazione a 240 istanze di accoglimento, di cui euro 1.715.478,06 in favore dei familiari di 35 vittime di femminicidio, euro 250.000 in favore di vittime di violenza sessuale ed euro 348.000 a vittime di lesioni gravi o gravissime.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI) Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni rivolte unicamente alle categorie indicate.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sulle categorie di personale indicate.

D) *Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.* L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il presente provvedimento reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica e si inserisce nel più ampio contesto a cui si sono ispirati i numerosi interventi legislativi degli ultimi anni diretti a tutelare più efficacemente le vittime di quei delitti in grado di arrecare gravi conseguenze non solo sul piano fisico ma anche su quello psicologico. Il provvedimento a tal proposito apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Tra le principali novità introdotte dal presente schema si segnalano, sul fronte della prevenzione nella violenza contro le donne, le disposizioni che ampliano il novero dei reati per i quali è comminabile la misura dell'ammonimento del questore. La misura preventiva viene infatti estesa a condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive.

Si estende, infatti, l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cd. "reati spia") rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cd. "ciclo della violenza" e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti.

Per tutte le tipologie di reati ivi previsti, vengono coordinati gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi.

In particolare, viene previsto che la misura dell'ammonimento sia comminabile, oltre ai reati di cui agli articoli 581 (Percosse) e 582 (Lesione personale), consumati o tentati, anche ai delitti di cui agli articoli 610 (Violenza privata), 612, secondo comma (Minaccia grave), 612-*bis* (Atti persecutori), 612-*ter* (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 614 (Violazione di domicilio) e 635 (Danneggiamento) c.p., consumati o tentati.

Le Forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i delitti sopra considerati, sono tenuti a fornire alle vittime ogni informazione sulle misure a loro tutela (in particolare, quelle relative alla presenza di centri antiviolenza presenti sul territorio, mettendole direttamente in contatto con queste strutture qualora le vittime ne facciano espressa richiesta), ampliandosi il novero dei reati.

Si prevede, inoltre, la revocabilità dei provvedimenti di ammonimento emessi dal questore su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti e l'aggravamento di pena nel caso che i reati di violenza domestica e di genere siano commessi da soggetto già ammonito, con la precisazione che tale condizione opera anche se la persona offesa dal nuovo fatto di reato è diversa da quella per la cui protezione è stato già adottato l'ammonimento previsto dall'articolo 3 del d.l. n. 93/2013.

Con la proposta normativa in esame si modifica l'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), recante l'ammonimento per atti persecutori-*stalking* (articolo 612-*bis*, c.p.), operante su segnalazione della persona offesa e fino a quando non è proposta querela, estendendone l'ambito applicativo ai reati di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.) e prevedendo l'aggravamento della pena, ora previsto per il delitto di cui all'art. 612-*bis* (atti persecutori) c.p., anche per il reato di cui all'art. 609-*bis* (violenza sessuale) e 612-*ter* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), c.p., quando commessi da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui protezione è stato già adottato un ammonimento ai sensi del citato articolo 8.

Altre misure sul piano della prevenzione e del contrasto alla violenza domestica e di genere sono:

–l'implementazione, nel Codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, di nuove fattispecie soggettive di "pericolosità qualificata" in materia di "violenza di genere" (art. 4, comma 1, lett. i-*ter*), *ibid.*), con l'estensione dell'applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai soggetti che, già ammoniti per violenza domestica, siano indiziati di determinati "reati-spia". Sotto questo profilo, sono stati altresì predisposti alcuni meccanismi (aumento della durata minima della misura di prevenzione, obbligo di presentazione all'Autorità di p.s.) per incentivare il destinatario della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a prestare il consenso all'applicazione del braccialetto elettronico;

–il rafforzamento dei provvedimenti d'urgenza adottabili durante la pendenza del procedimento finalizzato all'emissione della sorveglianza speciale di p.s., con la temporanea applicazione – da parte del Presidente del Tribunale – del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione, o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati, ovvero di mantenere una distanza minima (fissata in non meno di 500 metri, fatte salve essenziali e motivate esigenze) da tali luoghi o persone, nei confronti dei soggetti destinatari di proposta di sorveglianza speciale, in quanto indiziati di violenza di genere o domestica;

–l'estensione della disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-*bis* c.p. in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;

–l'inserimento, nel codice di procedura penale, di nuove ipotesi di arresto "in flagranza differita" per i reati di "violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" (art. 387-*bis*, c.p.), "maltrattamenti contro familiari o conviventi" (art. 572, c.p.) e "atti persecutori" (art. 612-*bis*, c.p.). Si prevede, cioè, la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), ma non oltre le quarantotto ore dal fatto di reato, del soggetto che, al momento di arrivo delle Forze dell'ordine, si è allontanato. La formulazione della norma ricalca quella di cui all'art. 8 della legge n. 401 del 1989, più volte modificata, per i reati commessi con violenza alle persone in occasione delle manifestazioni sportive;

–l'introduzione di specifiche misure volte ad assicurare una trattazione spedita dei processi in materia di violenza di genere e violenza domestica e ad accelerare la trattazione dei suddetti procedimenti anche nella fase cautelare, nonché a prevedere l'individuazione specifica di uno o più procuratori aggiunti ovvero di uno o più magistrati per la cura degli affari in materia;

–l’introduzione, nel codice di procedura penale, di un nuovo articolo che stabilisce un termine per la valutazione dei presupposti cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull’istanza cautelare da parte del giudice, in relazione a determinate fattispecie delittuose rientranti nell’ambito della violenza domestica e della violenza contro le donne;

–la previsione di diversificati interventi volti al rafforzamento delle misure cautelari e delle correlative modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (braccialetto elettronico) e la modifica della disciplina in materia di “Allontanamento dalla casa familiare” (art. 282-*bis* c.p.p.) e in materia di “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282-*ter* c.p.p.);

–la modifica di alcune disposizioni del codice di procedura penale, modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale relative all’applicazione delle misure coercitive per il delitto di lesioni personali aggravate e per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

–l’introduzione, allo scopo di potenziare la “circolarità informativa” e valorizzare la multi-attorialità del sistema di prevenzione e contrasto della violenza di genere, di uno specifico obbligo di comunicazione dell’Autorità giudiziaria al questore nei casi di estinzione, revoca o mitigazione di alcune misure coercitive per reati in siffatta materia, onde consentire all’Autorità di pubblica sicurezza l’eventuale adozione di misure di prevenzione;

–l’introduzione di talune modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena. In particolare, si prevede che nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, indicati al comma 5 dell’articolo 165 c.p., la sospensione condizionale della pena sia subordinata, non solo alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, ma anche al superamento, con esito positivo, degli stessi. A tal fine, il giudice è chiamato ad avvalersi degli Uffici di esecuzione penale esterna, istituzionalmente deputati ad effettuare il “trattamento socioeducativo” delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva;

Tra gli interventi di tutela della vittima di gravi reati commessi in ambiti di violenza domestica e di genere (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa) il provvedimento in esame prevede la possibilità di erogare una provvisoria, a titolo di ristoro “anticipato”, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo, alla vittima ovvero, in caso di morte, agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno, secondo la procedura dettagliatamente descritta dall’articolato *de quo*.

5.Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono il Ministero della giustizia, dell’Interno, il Dipartimento per le pari opportunità, ciascuno nell’ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali. Trattandosi di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali, si tratta di intervento fronteggiabile a risorse vigenti.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verranno attuati dal Ministero della giustizia, dell'interno, dal Dipartimento per pari opportunità, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali, attraverso le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo schema di disegno di legge è stato elaborato dal Ministero della famiglia, della natalità e delle pari opportunità in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con il Ministero della Giustizia. Da parte del Dipartimento per le pari opportunità è stata condotta un'ampia attività di consultazione con gli *stakeholders*, in primo luogo, nell'ambito dei lavori finalizzati alla stesura del Piano strategico nazionale sulla violenza sulle donne 2021-2023. In tale contesto, uno dei 3 tavoli tematici è stato appositamente dedicato al tema della "giustizia" (gli altri due tavoli erano dedicati al "lavoro" e alla "formazione"). Ai lavori hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e dei Ministeri coinvolti, le parti datoriali e sindacali nonché dell'associazionismo di settore. La sintesi delle risultanze è confluita nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, articolato in 4 assi "Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, assistenza e Promozione", avente l'obiettivo di mettere in campo tutte le misure al fine di tutelare le donne dagli autori di violenza, di prevenire, riconoscere e gestire il rischio di reiterazione di comportamenti violenti e di realizzare azioni volte a garantire l'affermazione dei diritti della vittima, nelle diverse fasi del procedimento penale e civile, nonché del tribunale minorile, facendo particolare attenzione a garantire la rapidità dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, introducendo un comma 2-*bis*, è stato definito un sistema di *governance* composto da una Cabina di regia, organo di indirizzo politico, e da un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, organo di natura tecnica.

L'Osservatorio si compone di rappresentanti ministeriali, istituzionali, degli enti territoriali, delle parti sociali e delle dieci maggiori associazioni operanti nell'ambito della prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Nel corso delle riunioni dell'Osservatorio, ed in particolare della seduta del 7 febbraio 2023, è emersa con evidenza e concordemente la necessità di intervenire con un pacchetto di norme coordinato ed integrato sul tema della "giustizia". A seguito della riunione del Comitato tecnico-scientifico, organismo dell'Osservatorio, del 9 febbraio 2023, da parte del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono state formulate talune proposte volte a intervenire sulla legislazione vigente in occasione dell'incontro con i Ministri della giustizia e dell'interno per una prima condivisione.

Per quanto riguarda i dati, la base informativa di riferimento è rappresentata dai dati messi a disposizione dal Ministero dell'Interno, nonché dagli studi specifici effettuati da Istat sulla base di un apposito Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tali studi sono pubblicati nella loro interezza sui siti del Dipartimento per le pari opportunità e di Istat, in una apposita sezione dedicata alla "violenza contro le donne". Per completezza, si segnala che anche la documentazione (tramite "*deliverable*" tematici) fornita dal CNR-IRPPS (Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali) sulla base di un Accordo di collaborazione ai sensi del citato art. 15 (Progetto ViVa), ha arricchito ulteriormente la base informativa.

Lo schema tiene conto, inoltre, delle analisi svolte e delle relazioni approvate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5

febbraio 2020), degli studi condotti in materia dal Servizio Analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'Interno, nonché dei dati statistici e del monitoraggio condotto presso le Procure della Repubblica e dei Tribunali ordinari dalla Direzione Generale statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia oltre che della giurisprudenza vigente in materia. S'è tenuto altresì conto dei dati che l'Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, hanno reso disponibili, sul sito dell'Istat, attraverso un apposito portale internet, che fornisce un quadro informativo relativo alla violenza nei confronti delle donne in Italia.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'unità A.I.R. costituita presso l'ufficio legislativo del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sulla base degli studi e delle indagini summenzionate, e, in particolare, dei dati di impatto della legge 69/2019 c.d. Codice Rosso e violenza di genere, elaborati dalle Amministrazioni coinvolte.